



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Al Capo Dipartimento

Ai Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti d'Appello

e, p.c.,

Al Gabinetto dell'On.le Ministro

Alla Direzione Generale del personale e della formazione

Alla Direzione Generale del bilancio e della contabilità

*Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Sistema delle Ragionerie e controllo interno*

*Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi
Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione*

OGGETTO: *Magistrati onorari confermati. Art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 come modificato dalla legge 15 aprile 2025, n. 51 – Istruzioni per la gestione dei passaggi al regime di esclusività esercitati entro il 31 luglio di ciascun anno.*

Continuano a pervenire, presso lo scrivente Ufficio, numerose richieste, comunicazioni e segnalazioni, tanto da parte di Uffici Giudiziari quanto di Magistrati onorari, relative alle procedure da adottare per la corretta definizione delle opzioni per il passaggio al regime di esclusività ex art. 29, comma 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, come modificato dalla legge 15 aprile 2025, n. 51.

Nello specifico, occorre preliminarmente precisare che la novella legislativa sopracitata ha inteso introdurre tre distinti regimi:

- un regime per la prima immissione nel ruolo ad esaurimento, con la possibilità di esercitare l'opzione al regime di esclusività nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della prova valutativa (Art. 29, comma 6, d. lgs. 13 luglio 2017 n. 116);
- un regime transitorio per le domande di passaggio al regime di esclusività pervenute entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa (Art. 3, comma 3, l. 15 aprile 2025 n.51);
- un regime ordinario, volto a consentire a coloro che non abbiano optato per il regime di esclusività nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della prova valutativa, di poter esercitare la medesima opzione entro il 31 luglio di ogni anno, con decorrenza giuridica degli effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'opzione è esercitata (Art. 29, comma 9, d. lgs. 13 luglio 2017 n. 116).

Mentre per il regime transitorio l'art. 3, comma 3, della legge 15 aprile 2025 n.51 ha disciplinato la procedura da seguire per la definizione di tali domande di opzione, negli altri casi la legge non ha imposto adempimenti specifici.

Pertanto, per le opzioni al regime di esclusività esercitate nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della prova valutativa e per le opzioni per il regime di esclusività esercitate entro il 31 luglio di ciascun anno, si rimanda alla procedura già indicata dalla *Circolare 31 marzo 2023 – Magistrati onorari confermati. Art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 come sostituito dall'art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dalla Circolare 6 agosto 2024 - Magistrati onorari confermati. Art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 come sostituito dall'art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Istruzioni relative alla trasmissione alle RTS competenti di ogni documentazione e segnalazione correlate alla partita stipendiale dei magistrati onorari.*

Pertanto, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun magistrato onorario interessato potrà comunicare di voler aderire al regime di esclusività al Capo dell'Ufficio Giudiziario di appartenenza che, in adesione alle mutate indicazioni del magistrato onorario, disporrà il passaggio al regime di esclusività delle funzioni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo e detterà le conseguenti disposizioni organizzative quanto allo svolgimento dell'incarico.

Il trattamento economico correlato alla nuova scelta del regime di esercizio delle funzioni spiegherà i suoi effetti a far data dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di adozione del provvedimento del Capo dell'Ufficio giudiziario.

Il provvedimento del Capo dell'Ufficio giudiziario contenente la variazione di regime e le conseguenti disposizioni organizzative dovrà essere trasmesso esclusivamente dagli Uffici Giudiziari alle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti per territorio, per il controllo di regolarità amministrativa e contabile e per le attività di pagamento degli emolumenti del personale degli Uffici periferici delle amministrazioni dello Stato.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Lina Di Domenico